

ORDINANZA N. 12 del 13 maggio 2020

Integrazione dell'Ordinanza n. 127 del 27 dicembre 2018 recante "Diritti portuali nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci".

IL PRESIDENTE

dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna,

Prof. Avv. Massimo Deiana, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 luglio 2017, n. 369,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 che ha introdotto all'articolo 13, comma 1 della legge n. 84/1994 la lettera e-bis) relativa ai diritti di porto;

CONSIDERATO che i diritti di porto sono annoverati, ai sensi del menzionato articolo 13 della legge n. 84/1994, tra le entrate delle autorità di sistema portuale;

VISTA l'Ordinanza n. 160 del 5 febbraio 2007 che disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e dei semirimorchi nel porto di Cagliari e di cui se ne richiamano i contenuti nella presente, facendone parte integrante;


VISTA l'ordinanza n. 127 del 27 dicembre 2018 recante "Diritti portuali nei porti di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia e Golfo Aranci";

VISTI in particolare gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 127/2018 sopra richiamata;

RITENUTO NECESSARIO razionalizzare le voci relative ai diritti di porto relativamente al porto di Cagliari, nonché definire una nuova modalità di accertamento dei diritti di cui trattasi in ragione dell'esigenza di coinvolgimento nel procedimento riscossorio dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera C) dell'ordinanza n. 127/2018;

CONSIDERATO che con nota n. 5371 del 5 marzo 2020 è stata rappresentata alle agenzie marittime raccomandatarie operanti presso i porti interessati dall'ordinanza n. 127/2018 la volontà dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna di procedere alla definizione di nuove modalità di accertamento dei diritti in parola;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO l'articolo 8, comma 3, lettera p) della legge n. 84/1994;

ORDINA

Articolo 1

Modifiche all'articolo 2 dell'ordinanza n. 127/2018

1. La tabella recante la determinazione dei diritti di porto presso il porto di Cagliari di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 127/2018 è riepilogata e sostituita dalla seguente:

VOCE	IMPORTO	NOTE
Passeggeri in imbarco e sbarco:	€ 3,15	comprensivi di € 1,47 per diritti di security
Autoveicoli al seguito:	€ 3,15	comprensivi di € 1,21 per diritti di security
Varie (roulotte, camper, minibus, bus ecc.):	€ 3,08	comprensivi di € 0,50 per diritti di security
Moto:	€ 1,60	comprensivi di € 0,83 per diritti di security
Ro/Ro (mezzi pesanti, veicoli commerciali semirimorchi, ecc.):	€ 4,65	comprensivi di € 0,31 per diritti di security ed € 1,50 per controllo aree adibite a sosta (di cui € 1,395 da corrispondere alla società che effettua il servizio controllo ro/ro ai sensi della vigente Ordinanza n. 160/2007 ed i restanti € 0,105 da corrispondere a questa Autorità);
Auto in polizza e Moto in polizza:	€ 0,50	diritti di security;



Articolo 2

Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza n. 127/2018

1. L'articolo 3 dell'ordinanza n. 127 del 27 dicembre 2018 è così modificato:

a) la lettera A) è sostituita come segue:

“A) Ai fini della quantificazione dei diritti dovuti dai soggetti di cui alla successiva lettera C), i soggetti medesimi o le agenzie raccomandatarie marittime dovranno trasmettere, entro quindici giorni decorrenti dalla fine del mese precedente, la comunicazione di cui all'allegato “Modello A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, unitamente alla scheda “Riepilogo mensile” allo stesso acclusa.”;

b) dopo la lettera A) è introdotta la seguente:

“A-bis) La comunicazione di cui alla lettera A), ai sensi degli articoli 20, 45 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere effettuata via posta elettronica certificata all'indirizzo adsp@pec.adspmaredisardegna.it, mentre il “Modello A” allegato al suddetto messaggio PEC dovrà essere sottoscritto:


- 1- tramite firma elettronica qualificata (FEQ), avanzata o digitale a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
- 2- mediante firma autografa leggibile, acquisita digitalmente e allegata agli atti, cui è acclusa una copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La scheda “Riepilogo mensile” forma allegato al “Modello A” da rendersi, ogni mese per ciascuna unità oggetto della presente ordinanza, come specificato all'articolo 1, e, per ciascuno dei porti indicati all'articolo 2, a seguito dell'esatta compilazione dei pertinenti campi del foglio elettronico scaricabile dal sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna all'indirizzo www.adspmaredisardegna.it, che dovrà quindi essere salvato con il nome del file corrispondente a quello della M/N oggetto della comunicazione di cui al suddetto “Modello A”.”.

Articolo 3

Controlli

1. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese mediante il “Modello A” di cui all'articolo 3, lettera A) dell'ordinanza n. 127/2018.



Articolo 4

Pubblicità, trasparenza ed entrata in vigore – Disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio e, permanentemente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questa Autorità di sistema portuale.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, quale disposta secondo le modalità di cui al comma 1.
3. In fase di prima applicazione, i soggetti di cui alla lettera C) dell'ordinanza n. 127/2008 sono tenuti a trasmettere la comunicazione prevista alla lettera A) dell'ordinanza medesima relativa, contestualmente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1. La predetta comunicazione formerà oggetto di contabilizzazione ai fini di cui all'articolo 3, lettera C) dell'ordinanza n. 127/2018, salvo conguaglio di quanto già fatturato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Natale Ditel

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Massimo Deiana

All' **Autorità di sistema portuale del
Mare di Sardegna**

adsp@pec.adspmaredisardegna.it

OGGETTO: **Ordinanza n. 127/2018 – Comunicazione riepilogativa ai fini della quantificazione dei diritti di porto e dei diritti di security.**

Porto di:

Mese di:

Denominazione M/N:

Numero IMO:

sottoscritt (COGNOME) (Nome)

nella propria qualità di (*):

armatore della M/N in oggetto specificata,

ovvero di

agente raccomandatario marittimo, P.IVA/C.F.
con sede in Via/P.zza
iscritto nell'elenco tenuto dalla competente CCIAA di
in rappresentanza dell'Armatore
della M/N in oggetto specificata,

consapevole delle conseguenze di cui all'articolo 483 del Codice penale in caso di false dichiarazioni, come peraltro ribadito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la presente trasmette, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del menzionato d.P.R. n. 445/2000, la scheda "Riepilogo mensile" prevista dall'articolo 3, lettera A-bis) dell'ordinanza n. 127/2018, relativa alla M/N in oggetto specificata.

Luogo
Data

Firma (**)

(*) = contrassegnare con una "X"

(**) = firma da apporre secondo le modalità di cui all'articolo 3, lettera A-bis), punti 1 e 2 dell'ordinanza n. 127/2018.

Allegato n. 1 MODELLO A) Ordinanza n. 12/2020

ANNO	
MESE	
NOME NAVE	
TIPO NAVE	
N. IMO	
FUEL	

ARRIVI															
GIORNO	Compagnia/Armatore	Linea / Porto di Origine	Banchina di accosto	Passeggeri			Veicoli						Merci		
				Complessivi (compresi infanti)	Infanti (< 1 anno)	in transito	Bus e Minibus	Auto al seguito	Auto in polizza	Camper (compresi roulotte e rimorchiati)	Moto	Commerciali (compresi mezzi pesanti e semirimorchi)	Metri lineari	Tipologia *	Tonnellate
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00

* = v. Tavola codici NST2007

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
PARTENZE															
GIORNO	Compagnia/Armatore	Linea / Porto di Destinazione	Banchina di accosto	Passeggeri			Veicoli					Metri lineari	Merci		
				Complessivi (compresi infanti)	Infanti (< 1 anno)	in transito	Bus e Minibus	Auto al seguito	Auto in polizza	Camper (compresi roulotte e rimorchietti)	Moto		Commerciali (compresi mezzi pesanti e semirimorchi)	Tipologia *	Tonnellate
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		0,00

* = v. Tavola codici NST2007

TAVOLA DI CONVERSIONE

Nomenclatura Unificata Statistiche Trasporti (NST2007) - Campi Modello "RES"

			Campi Modello RES		
			Individuare il condizionamento dei carichi		
Codice NST2007	Descrizione	Esempi	Rinfuse liquide	Rinfuse solide	Merci varie
11	Cereali	Frumento, orzo, segala, avena, granturco, riso		A31	A43
(12-19)(1A-1B)	Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca	Patate, barbabietole da zucchero, frutta, piante, altre materie prime di origine vegetale, animali vivi, latte vaccino crudo e latte crudo di pecora e di capra, altre materie prime di origine animale, pesci ed altri prodotti della pesca.		A32	A43
21	Carboni fossili e ligniti			A33	A43
22	Petrolio greggio		A21		
23	Gas naturale		A23		
30	Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio	Minerali di ferro, minerali di metalli non ferrosi, minerali per l'industria chimica, concimi minerali naturali, sale, pietre, ghiaia, sabbia, argilla, torba e altri prodotti delle miniere e delle cave, caolino.		A34	A43
40	Prodotti alimentari, bevande e tabacchi	Carni, pelli gregge e prodotti a base di carne, pesci trasformati e conservati e prodotti a base di pesce, preparazioni e conserve di frutta e verdura, oli e grassi vegetali e animali, prodotti lattiero-caseari e gelati, prodotti della macinazione, amidi e fecole e alimenti per animali, bevande, altri prodotti alimentari n.c.a. e prodotti a base di tabacco.	A25	A32	A43
50	Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio				A43
60	Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta di carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati.			A37	A43
71	Prodotti di cokeria; mattonelle e combustibili solidi similari			A37	A43
72	Prodotti petroliferi liquidi raffinati		A22		
73	Prodotti petroliferi gassosi liquefatti o compressi		A23		
74	Prodotti petroliferi raffinati allo stato solido o ceroso			A37	A43
80	Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari.	Prodotti chimici minerali di base, prodotti chimici di base organici, concimi chimici e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica, prodotti farmaceutici e parachimici, inclusi i pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura, articoli in gomma e in materie plastiche, combustibili nucleari.	A24	A36	A43
91	Vetro, oggetti di vetro, prodotti ceramici e in porcellana				A43
92	Cemento, calce e gesso			A34	A43
93	Altri materiali da costruzione, manufatti			A34	A43
101	Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghie (esclusi i tubi)			A35	A43
102	Metalli non ferrosi e relativi prodotti			A35	A43

103	Tubi, profilati cavi e relative guarnizioni			A35	A43
104	Costruzioni metalliche				A43
105	Caldaie, ferramenta, armi e altri manufatti in metallo				A43
110	Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi	Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, apparecchi per uso domestico, macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici, macchine ed apparecchi elettrici, componenti elettronici e apparecchi trasmettenti, riceventi per la radiodiffusione e la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono/immagine, apparecchi medicali, di precisione e strumenti ottici; orologi, macchine utensili e loro parti.			A43
120	Mezzi di trasporto	Prodotti dell'industria automobilistica, altri mezzi di trasporto			A42
130	Mobili; altri manufatti n.c.a.				A43
140	Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti	Rifiuti domestici e urbani; altri rifiuti e materie prime secondarie		A37	A43
150	Posta e pacchi				A43
160	Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto delle merci	Container e casse mobili vuoti; Pallets e altri imballaggi vuoti			Tare già ricompres e nei rispettivi campi
170	Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli e articoli viaggianti come bagaglio accompagnato; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.				A43
180	Merci raggruppate; merci di vario tipo trasportate insieme.				A43
190	Merci non individuabili. Merci che per qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi 10-150				A43
200	Altre merci non classificate altrove.				A43